

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2024

Ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per l'esercizio 2024. (24A06318)

(GU n.282 del 2-12-2024)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 dicembre 2023 recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sen. Roberto Calderoli e, in particolare, l'art. 1, lettera m), concernente l'iniziativa governativa e legislativa in materia di minoranze linguistiche e territori di confine;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e, in particolare, gli articoli 9 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernente «Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60 e, in particolare, l'art. 8, comma 1, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, ogni tre anni, i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della suddetta legge;

Visti altresì i commi 2, 3 e 5 del sopra menzionato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti le modalità di trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei progetti e degli interventi che si intendono attuare relativamente agli adempimenti previsti dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, quantificandone il fabbisogno, al fine di ottenere il relativo finanziamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, registrato dalla Corte dei conti il 4 maggio 2023 con il n. 1246, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del 19 maggio 2023, concernente i criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativo al triennio 2023-2025 e, in particolare, gli articoli 2 e 5;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche

storiche nella Regione» che, all'art. 1, comma 4, prevede una speciale assegnazione finanziaria annua per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione» che all'art. 5 prevede una specifica assegnazione finanziaria annuale, a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato, per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, con i quali lo Stato e le regioni si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, a definire le modalità di erogazione dei fondi e della successiva fase di rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 8;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 16 febbraio 2024 con il quale alla dott.ssa Nicolina Signoretta, coordinatore del «Servizio per le autonomie locali e le minoranze linguistiche», è stata conferita la delega per la gestione amministrativa, finanziaria e contabile delle risorse, tra l'altro, dei capitoli 484 «Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e 486 «Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche»;

Visto l'avviso pubblico per l'anno 2024 destinato alle amministrazioni statali, agli enti pubblici non economici a carattere nazionale, agli enti locali, alle camere di commercio, alle aziende sanitarie locali e alle regioni per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e sul sito del Governo in data 27 marzo 2024 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 6 aprile 2024 - Serie generale - n. 81;

Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, entro la data del 30 aprile 2024, i programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

Viste, altresì, le note delle regioni con le quali, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, sono stati trasmessi, entro la data del 30 giugno 2024, i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonché quelli presentati dalle regioni stesse;

Accertato che gli enti richiedenti sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge 15 dicembre 1999, n. 482, ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345;

Vista la nota prot. DAR-0013878-P-28/08/2024 con la quale, in ordine agli adempimenti di competenza del Dipartimento di cui al punto 8 dell'avviso pubblico 2024, è stata trasmessa dal responsabile del procedimento (nominato con decreto dirigenziale del 27 marzo 2024), una relazione descrittiva recante gli esiti delle attività condotte, unitamente ad una tabella riepilogativa dell'istruttoria amministrativo-contabile e ad una tabella riepilogativa della situazione finanziaria che espone, tra l'altro, l'importo complessivo ammissibile al finanziamento in favore degli

enti territoriali rispetto alle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso;

Considerato che la ripartizione degli stanziamenti assicura quanto disposto dal citato art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023;

Sentito il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come da verbale n. 48 del 23 settembre 2024;

Acquisito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 ottobre 2024, rep. atti 116/CU;

Considerato che, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024, C.d.R. 7, al capitolo di spesa 484 e' stata attribuita una dotazione di euro 2.032.312,00 e al capitolo di spesa 486 e' stata attribuita una dotazione di euro 873.511,00, per un totale di euro 2.905.823,00;

Tenuto conto che dal predetto stanziamento complessivo di euro 2.905.823,00 una quota del 3%, pari ad euro 87.174,69, e' destinata alle amministrazioni statali e che l'importo residuo da destinare al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle aziende sanitarie locali e dalle regioni ammonta ad euro 2.818.648,31;

Tenuto conto altresì, che a fronte dell'anzidetto importo di euro 2.818.648,31, in virtù delle rispettive norme statutarie sopracitate, e' prevista l'assegnazione diretta alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia della somma di euro 571.203,85 e alla Regione autonoma della Sardegna della somma di euro 722.306,82 per un importo complessivo di euro 1.293.510,67;

Considerato, pertanto, che la somma residua disponibile da destinare agli enti locali e territoriali risulta pari ad euro 1.525.137,64;

Considerato che, a seguito dell'esame e della valutazione di n. 4 progetti pervenuti dalle amministrazioni statali e segnatamente dall'Università degli studi di Udine C.I.R.F., dalla Prefettura UTG di Trieste, dall'Archivio di Stato di Gorizia e dall'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Nuoro, a fronte dell'accantonamento del 3% sopra indicato, pari ad euro 87.174,69, gli stessi sono risultati finanziabili per un importo complessivo di euro 77.179,00, con un residuo disponibile di euro 9.995,69;

Considerato che, a seguito dell'esame e della valutazione dei progetti presentati dagli enti territoriali, sono risultati ammissibili progetti per un importo di euro 2.201.557,25 a fronte della sopra descritta somma disponibile agli stessi destinata, pari a euro 1.525.137,64 e che tale somma non copre tutte le richieste risultate ammissibili al finanziamento;

Ravvisata pertanto l'opportunità di procedere all'utilizzo della suddetta somma residua di euro 9.995,69, ridistribuendola per ciascuna delle lingue ammesse a tutela di cui all'allegato 2, Tabella «F», dell'avviso pubblico 2024;

Considerato che a seguito della suddetta operazione le somme disponibili da assegnare risultano rideterminate come da tabella in allegato che costituisce parte integrante del presente decreto;

Preso atto che i progetti ritenuti ammissibili per le lingue albanese, francese, francoprovenzale, friulana, greca e occitana superano i limiti esposti nella tabella sopraindicata, per un totale complessivo di euro 778.511,90;

Ravvisata altresì l'opportunità di utilizzare le risorse destinate alle altre lingue ammesse a tutela e segnatamente la croata, la germanica e la ladina, risultate eccedenti rispetto alle richieste pervenute, per l'importo di euro 106.848,38;

Tenuto conto che dalla citata somma di euro 778.511,90, detratta la somma sopra indicata di euro 106.848,38 permane una residua

differenza negativa di euro 671.663,52;

Ritenuto pertanto di eliminare l'anzidetta differenza attraverso la riduzione proporzionale dell'importo in eccedenza, per le lingue albanese, francese, francoprovenzale, friulana, greca e occitana, rispetto a quanto previsto per le medesime lingue, così determinata:

- euro 383.015,40 per la lingua albanese;
- euro 2.788,88 per la lingua francese;
- euro 82.774,12 per la lingua francoprovenzale;
- euro 9.416,98 per la lingua friulana;
- euro 102.193,14 per la lingua greca;
- euro 91.475,00 per la lingua occitana;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera b), di modifica dell'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'inserimento del comma 2-bis;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni esposte in premessa, i finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativi all'anno 2024, pari ad euro 2.905.823,00 sono ripartiti come indicato negli articoli 2 e 3 e nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativi all'anno 2024 per gli enti territoriali e per le amministrazioni statali provviste di Tesoreria, pari ad euro 2.876.484,00, di cui euro 572.976,79 da assegnare direttamente alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, euro 725.773,48 da assegnare direttamente alla Regione della Sardegna, nonché di euro 24.800,00 da assegnare all'Università degli studi di Udine C.I.R.F. ed euro 23.040,00 da assegnare all'Ufficio locale esecuzione penale esterna di Nuoro - Dipartimento della giustizia minorile e di comunità - Ministero della giustizia, sono così ripartiti:

Ente	Importo
Abruzzo	14.380,33
Calabria	314.751,48
Campania	7.828,72
Molise	74.167,37
Piemonte	557.895,84
Puglia	136.020,43
Sicilia	29.396,84
Valle d'Aosta	210.175,45
Veneto	185.277,27

Sardegna		725.773,48
+-----+		
Friuli-Venezia Giulia		572.976,79
+-----+		
Universita' degli studi di Udine CIRF		24.800,00
+-----+		
Ufficio locale esecuzione penale esterna di		
Nuoro - Dipartimento della giustizia minorile e		
di comunita' - Ministero della giustizia		23.040,00
+-----+		
Totale		2.876.484,00
+-----+		

Art. 3

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativi all'anno 2024, pari ad euro 29.339,00 da accreditare ai corrispondenti funzionari delegati di contabilita' ordinaria delle seguenti amministrazioni dello Stato, sono cosi' ripartiti:

=====		
Amministrazione dello Stato in regime di		
contabilita' ordinaria		Importo assegnato
+-----+		+-----+
Archivio di Stato di Gorizia		21.600,00
+-----+		
Prefettura UTG di Trieste		7.739,00
+-----+		
Totale		29.339,00
+-----+		

Art. 4

1. All'importo da liquidare e trasferire alle regioni e alle amministrazioni dello Stato, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e dei protocolli d'intesa, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte, per l'anno 2024, nei capitoli 484 e 486 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, C.d.R. 7, nel modo seguente:

=====			
		Importo CAP.	Importo CAP.
	Ente	484	486
+-----+		+-----+	+-----+
Abruzzo		14.380,33	
+-----+			
Calabria		314.751,48	
+-----+			
Campania		7.828,72	
+-----+			
Molise		74.167,37	
+-----+			
Sicilia		29.396,84	
+-----+			
Piemonte		557.895,84	
+-----+			
Puglia		136.020,43	
+-----+			
Valle d'Aosta		210.175,45	
+-----+			
Veneto		37.539,75	147.737,52

Sardegna		725.773,48
Friuli-Venezia Giulia		572.976,79
Universita' di Udine CIRF		24.800,00
Ufficio locale esecuzione penale esterna di Nuoro - Dipartimento della giustizia minorile e di comunita' - Ministero della giustizia		23.040,00
Archivio di Stato di Gorizia		21.600,00
Prefettura UTG di Trieste		7.739,00
Totali		2.032.312,00 873.511,00

Art. 5

1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e' effettuato dalle regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2024

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Calderoli

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2822

Allegato

Tabella risorse disponibili rimodulata

**Parte di provvedimento in formato grafico → vedi il file allegato:
DecretoPCM15Ott24Allegato**